

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art.1 Costituzione e sede

Si sono riuniti in data 9 marzo 2015 i signori:

Gabriele Di Mario

Aurora Egidi

Sante Di Mario

Per costituire l'associazione denominata "inPsicologia" che persegue il fine esclusivo della solidarietà, sociale, umana, civile, cultura e di ricerca etica con sede in Roma, in Via Suor Celestina Donati 133 e potrà istituire e chiedere sedi secondarie o sezioni in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.

L'associazione farà uso delle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art.2 Carattere dell'associazione

L'associazione:

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo quattro e quelle ad esse direttamente connesse;

Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

Impiega di utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

Art. 3 Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi e attività dell'associazione

L'associazione ha come finalità:

1. Promuovere in ogni ambito sociale benessere psico-fisico dell'individuo, della coppia, della famiglia e dei gruppi, con particolare riguardo alle categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso situazione psicologica particolarmente invalidanti e situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale, attraverso l'utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad esso connessi;
2. Creare nel territorio una rete di sostegno a favore di individui e gruppi caratterizzati da condizioni di svantaggio psicosociale, emarginazione o devianza (disabili fisici sensoriali e psichici, dipendenti o poliambulatori, Indigenti, anziani non molti problematici, profughi e di prevenzione, integrazione, autosufficienti minori abbandonati e emarginati non abbienti) Attraverso attività di sensibilizzazione e sostegno;
3. Favorire l'integrazione e il rispetto delle diversità psicofisiche, culturali, sessuali, religiose e contrastare ogni forma di discriminazione, ispirandosi al principio delle pari opportunità e realizzando interventi di assistenza umanitaria;
4. Promuovere attività di studio ricerca in collaborazione con enti pubblici e privati mediante la realizzazione di iniziative di carattere culturale e di programmi psico educativi attraverso incontri, tavole rotonde gruppi multidisciplinari, ricerca intervento, azioni di monitoraggio, consulenza e sostegno psicologico, psicoterapia, laboratori espressivi e workshop esperienziali, realizzazione di programmi psico educativi, di educazione alla salute e diffusione di tecniche di prevenzione e riabilitazione e trattamento nell'ambito della

psicologia.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle decreto legislativo del 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Art. 5 Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione in Italia gli individui di sentimenti e comportamenti sesso, razza, idee e religione che rispettano gli articoli statuari dell'associazione.

Elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente sotto la responsabilità del segretario in un apposito registro sempre disponibile da parte dei soci.

Cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, religione e ideologia politica che condividono le finalità dei principi dell'associazione.

Art. 6 L'ammissione dei soci è libera

Sono associate tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta al consiglio direttivo. Al consiglio direttivo compete in via esclusiva la facoltà di ammettere nuovi soci, nonché la determinazione delle quote sociali. La decisione del consiglio direttivo sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il contributo associativo è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 7 Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna degli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto delle deliberazioni prese dei suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 8 Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo dell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazione disciplinare o comunque il suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

Richiamo scritto per le sanzioni disciplinari lievi;

Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

Espulsione.

Art. 9 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione;

Per delibera di espulsione.

Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

Per morte.

Art. 10 Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

L'assemblea generale dei soci;

Il consiglio direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non vuole alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste presente statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 11 Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati

orientamenti generali dell'associazione e vengono prese decisioni fondamentali di indirizzo cui debbano attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

Per decisione del consiglio direttivo;

Su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 12 Convocazione all'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione della sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 13 Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno da metà più uno dei soci.

In seconda convocazione se validamente costituita qualunque sia la presenza di soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Non è ammesso l'intervento per delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti soci anche se assenti, dissidenti astenuti al voto.

Art. 14 Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea verranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione gli organi sociali è normale ad apposito regolamento proposto dal consiglio direttivo discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nominerà tre presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 15 Compiti dell'assemblea

All'assemblea spetta ai seguenti compiti:

In sede ordinaria

- Discutere deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consultive e preventive del consiglio direttivo;
- Eleggere i membri del consiglio direttivo;
- Fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e di contributi associativi, nonché la penale per per ritardati versamenti;
- Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

- Discutere deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario di interesse generale posto all'ordine del giorno;

In sede straordinaria

- Deliberare sulla trasformazione, fusione scioglimento dell'associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente alla data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 16 Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione e del compito di:

Convocare l'assemblea;

Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;

Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

Dare esecuzione alle delibere assembleari;

Computare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissioni o dei deceduti, in caso di scorrimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del consiglio direttivo;

Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;

Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

Predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;

Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale finanziario che acceda l'ordinaria amministrazione;

Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;

Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

In caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

Deliberare sull'adesione partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tre soci;

Redigere l'eventuale regolamento interno;

Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione e indipendenza;

Irrogare sanzioni disciplinari.

Art. 17 Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da cinque a nove membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. A parità di voti la nomina spetta a socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra il luogo di consigliere cessato dura in carica dello stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni la nomina del nuovo consiglio direttivo, il consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli

affari di ordinaria amministrazione. Considera dimissionario l'intero consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il consiglio direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata dalla metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede la sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive comunque per sei riunioni dell'anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 18 Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza alle consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del consiglio direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio vengano ratificati a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominati dal consiglio stesso, composte da soci e da non soci. Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 19 Compiti del presidente.in

Il presidente, eletto insieme al consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il presidente la della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione siano riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla relativa ratifica del consiglio direttivo regionale.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vicepresidente sostituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Art. 20 Segretario dell'associazione

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito lui demandato dalla presidenza e dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive dello svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige verbale dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito con gli altri enti in genere.

Art. 21 Il tesoriere economo

Il tesoriere economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo è quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 22 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione costituito da ogni bene immobile ed mobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziaria della stessa.

Il patrimonio di mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 23 Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

La quota di iscrizioni da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione della misura fissata dall'assemblea ordinaria;

I contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

Eventuali contributi straordinari, deliberate dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;

Versamenti volontari degli associati;

Contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

Introiti di manifestazioni raccolte pubbliche e effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

Azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

Donazioni e lasciti;

Contributi di imprese e privati;

Corrispettivi di attività istituzionali ad esse direttamente connesse ed accessorie;

Rimborsi derivanti da convenzioni.

L'associazione potrà altresì stipulare contratti convenzioni con enti pubblici e privati, conseguire finanziamenti e convenzioni, accedere a mutui con banche e altri istituti di credito che offrono ragionevoli garanzie in materia di etica e responsabilità sociale della gestione finanziaria, partecipare a bandi pubblici e privati per l'assegnazione di finanziamenti dell'affidamento di progetti di prevenzione, formazione, consulenza e intervento in ambito psicosociale, sanitario, culturale. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà acquistare e/o vendere e/o possedere e/o gestire e/o dare il locazione beni sia essi mobili che immobili fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 24 Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 25 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è soggetto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 26 Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento di esborsi ulteriori rispetto versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota d'iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali.

I versamenti a patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione dell'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. Diversamente non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso od esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo a rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Entro 15 giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea. I bilanci con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, consentendone l'esame tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 28 Scioglimento liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero sei 662 25.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui sei imposte dalla legge.

Art. 29 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti.

Art. 30 Rinvio

Per tutto quanto previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Consiglio Direttivo

Gabriele Di Mario

Aurora Egidì

Sante Di Mario